



Delega al Governo in materia di florovivaismo

A.C. 1560

Dossier n° 90 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
30 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1560
Titolo:	Delega al Governo in materia di florovivaismo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa in esame ([A.C. 1560](#), abbinato con [A.C.389](#)), composto di **5 articoli**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa.

Si ricorda che in data 21 marzo 2023 in Commissione XIII (Agricoltura) è iniziato l'esame della proposta di legge ([A.C.389](#)) recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, composta da 19 articoli, la quale riproduce il testo della proposta di legge ([A.C. 1824](#)) della XVIII legislatura, approvata dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e trasmessa al Senato (A.S.2009), il cui *iter* di approvazione definitiva non si è potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Per ulteriori approfondimenti riferiti all'A.C. 389 si rinvia al [Dossier](#) del Servizio Studi.

L'**articolo 1** individua l'**oggetto** e la **finalità** del disegno di legge in questione, **delegando** il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi con il fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di **coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico** e della filiera florovivaistica.

L'**articolo 2** enuclea i **20 criteri direttivi** ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

La **lettera a)** stabilisce la necessità di una **disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica** che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio.

La **lettera b)** concerne la necessità di addivenire ad una **definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica**, in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile, dal D.Lgs. n. 99 del 2004, nonché di applicare i **contratti di coltivazione** ai diversi comparti del settore.

La **lettera c)** prevede la necessità di un **coordinamento nazionale** al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'**eventuale istituzione**, presso il MASAF, di un **Ufficio per la filiera del florovivaismo**, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.

La **lettera d)** stabilisce l'**adozione di atti di indirizzo e di coordinamento**, anche avvalendosi degli esperti del **Tavolo tecnico di settore**.

La **lettera e)** prevede, con cadenza quinquennale, la predisposizione di un **Piano nazionale del settore florovivaistico** quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n.

10 – avente, secondo quanto previsto dalla **lettera f)**, il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.

La **lettera e)-bis** stabilisce che il suddetto **Piano nazionale del settore florovivaistico** abbia, tra l'altro, la finalità di individuare iniziative finalizzate all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale alla ricerca e alla innovazione tecnologica.

La **lettera g)** prevede la predisposizione, a cadenza annuale, di un **sistema di rilevazione dei dati statistici del settore**.

La **lettera h)** prevede l'istituzione di **piattaforme logistiche per macroaree** (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi, anche in considerazione dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

La **lettera i)** fa riferimento alla **riconversione degli impianti serricoli**, destinati al florovivaismo, **in siti agroenergetici** e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale; ciò al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico.

La **lettera l)** prevede una **ricognizione dei marchi nazionali esistenti**, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, anche promuovendo **l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali**, in conformità alla normativa europea e internazionale.

La **lettera m)** ha ad oggetto la **disciplina** dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

La **lettera n)** concerne la **definizione delle figure professionali** che operano nel comparto florovivaistico - compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici -, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

La **lettera o)** prevede la promozione dell'attivazione di ulteriori **percorsi formativi**, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso le Facoltà di agraria previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154](#).

La **lettera p)** è finalizzata a favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico.

La **lettera q)** è volta a prevedere specifici **criteri di premialità** per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La **lettera r)** è diretta a prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, al fine di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana, e di perseguire gli altri fini forestali.

La **lettera s)** mira ad includere anche il **vivaismo orticolo e frutticolo** esercitato nell'ambito della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

La **lettera s-bis)** riguarda l'incentivazione e la definizione delle **filieri produttive di livello regionale**.

La **lettera s-ter)** ha ad oggetto la definizione delle **condizioni** tecniche e contrattuali **agevolate** per la **locazione di terreni di proprietà pubblica** alla filiera florovivaistica.

L'**articolo 3** reca disposizioni concernenti il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Il **comma 1** statuisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. E' precisato che, se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza di quello previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il **comma 2** specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'**articolo 4** reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

L'**articolo 5** reca la clausola di salvaguardia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **tutela della concorrenza** (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e a quella residuale delle regioni in materia di **agricoltura** (articolo 117, quarto comma, Cost.).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 1, la previa **intesa** della **Conferenza unificata** ai fini dell'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge in esame.

Il criterio direttivo di cui alla lettera q) dell'articolo 2 prevede, inoltre, che dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche vengano inseriti nei piani di sviluppo regionale, previo **accordo** da raggiungersi in sede di **Conferenza Stato-regioni**.

Cost090	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura